

VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY

OBBLIGO (D.L. 223/2006 E L. 296/2006)	SOGGETTO OBBLIGATO	SANZIONE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'indicazione analitica dei mezzi di pagamento utilizzati	Parti della compravendita	1) sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 ad € 10.000 2) rettifica del valore dell'immobile ai fini della determinazione dell'imposta di registro, anche in deroga alle disposizioni sulla "soglia di non rettificabilità" (art. 52, cc. 4 e 5, D.P.R. 131/1986) 3) eventuale sanzione penale per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (reclusione sino a 2 anni)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'intervento di mediatori	Parti della compravendita	1) sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 ad € 10.000 2) rettifica del valore dell'immobile ai fini della determinazione dell'imposta di registro, anche in deroga alle disposizioni sulla "soglia di non rettificabilità" (art. 52, cc. 4 e 5, D.P.R. 131/1986) 3) eventuale sanzione penale per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (reclusione sino a 2 anni)
Segnalazione del nominativo del mediatore immobiliare abusivo (non iscritto al ruolo di cui alla L. 39/1989) alla competente Agenzia delle entrate	Notaio	

La videosorveglianza dei luoghi e degli spazi parrocchiali (intesa sia come registrazione di immagini che come visione *in diretta* delle medesime senza registrazione) è uno strumento che sempre più frequentemente viene adottato per dissuadere e per accertare la commissione di azioni dannose. Il favore che incontra questo sistema si spiega con l'incontestabilità delle rilevazioni e l'indipendenza della sua funzionalità rispetto a qualsiasi opera umana; nonché per il costo complessivo delle attrezzature e del loro funzionamento che è sicuramente inferiore rispetto a quello di un eventuale servizio svolto da personale addetto alla vigilanza.

Non è tuttavia uno strumento privo di controindicazioni, tant'è che il legislatore ha precisato i limiti e le modalità da adottare ogniqualvolta si allestiscono questi impianti di ripresa video o video/audio.

Per chiarire ulteriormente la normativa vigente il Garante per la protezione dei dati personali ha redatto un dossier (Provvedimento generale 29 aprile 2004), al fine di precisare meglio le direttive essenziali e comuni e di introdurre indicazioni speciali a partire dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

La lettura di questo documento e delle norme precettive ivi contenute è la fonte primaria per inquadrare correttamente le questioni che emergono qualora si intenda installare questi sistemi all'interno delle chiese e delle strutture parrocchiali, oltre che in prossimità degli ingressi e degli spazi aperti (cortili, piazze, porticati, ecc.).

1. PRINCIPI ESSENZIALI

1.1 Le garanzie "extra" privacy

In premessa il documento del Garante sottolinea come l'uso legittimo di questi strumenti non debba attenersi solo alle norme relative alla

protezione dei dati personali, ma implica anche altri profili e altre disposizioni che impediscono o almeno condizionano la legittimità delle riprese video/audio delle persone. In sintesi il dossier ricorda:

- il divieto civile e penale circa le interferenze illecite nella vita privata; si veda ad esempio il codice civile: art. 7 (tutela del diritto al nome) e art. 10 (abuso dell'immagine altrui) e il titolo XII del libro II del codice penale dei delitti contro la persona;
- la tutela riconosciuta alla dignità, all'immagine, al domicilio delle persone;
- la tutela dei lavoratori e il conseguente divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa (L. 300/1970 e D.Lgs. 165/2001).

1.2 I vincoli previsti dalla normativa privacy

Per quanto riguarda la normativa privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, l'acquisizione e il trattamento dei dati protetti mediante apparati di videosorveglianza sono ammessi solo quando vengono rispettati quattro principi generali che il dossier del Garante illustra all'articolo 2.

➤ Principio di liceità

Per trattare un dato personale è necessario che sia previamente acquisito il consenso del titolare oppure, in alcune ipotesi, vi sia un Provvedimento del Garante di "bilanciamento degli interessi" (D.Lgs. 196/2003, artt. 23-27). Proprio questo dossier è inteso dal Garante come uno di questi "provvedimenti di bilanciamento" laddove al § 6.2.1 così si esprime: *"Un'ideonea alternativa all'esplicito consenso va ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, c. 1, lett. g). Il presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro"*.

➤ Principio di necessità

È stabilito che *"... va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze"* (§ 2.2). Poiché la ripresa video e/o audio comporta un condizionamento della persona nei suoi comportamenti, questa è ammessa solo quando è necessaria per tutelare altri beni giuridici. Tale principio impedisce che si utilizzino questi impianti in situazioni e con modalità la cui utilità è minima.

➤ Principio di proporzionalità

"Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili" (§

2.3). Questo principio intende comparare i benefici garantiti con l'invasività nella vita privata che essi richiedono; pertanto è ammesso l'utilizzo di questo strumento solo quando non è possibile raggiungere il risultato desiderato e necessario attraverso altri accorgimenti.

➤ Principio di finalità

"Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza" (§ 2.4). Deve pertanto sussistere un interesse in capo a chi acquisisce le immagini di consistenza tale da giustificarne il trattamento; nel caso in specie si tratta di aumentare la sicurezza in senso lato, sia permettendo il riconoscimento di coloro che commettono azioni particolarmente dannose (non certo gettare carte a terra), sia dissuadendo da tali azioni mediante l'avvertimento che il luogo è videosorvegliato.

2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

2.1 Il consenso

Il Codice pur fissando la regola generale che senza *consenso* espresso (art. 23) non possono essere trattati i dati personali, permette in forza di un Provvedimento generale del Garante (art. 24, c. 1, lett. g) che in determinate situazioni, caratterizzate dalla eccessiva difficoltà ad acquisire detto consenso, i dati possano essere ugualmente trattati. In tal senso il dossier stabilisce che: *"In caso di impiego di strumenti di videosorveglianza da parte di privati ed enti pubblici economici, la possibilità di raccogliere lecitamente il consenso può risultare, in concreto, fortemente limitata dalle caratteristiche e dalle modalità di funzionamento dei sistemi di rilevazione, i quali riguardano spesso una cerchia non circoscritta di persone che non è agevole o non è possibile contattare prima del trattamento. Ciò anche in relazione a finalità (ad es. di sicurezza o di deterrenza) che non si conciliano con richieste di esplicita accettazione da chi intende accedere a determinati luoghi o usufruire di taluni servizi."* (§ 6.1) *"Un'ideonea alternativa all'esplicito consenso va ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi. Il presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro"* (§ 6.2.1).

Si deve pertanto concludere che la videosorveglianza è legittima anche se non vi è acquisizione del consenso esplicito del titolare del dato

(colui che è ripreso), sempre che tale strumento sia *necessario, proporzionato e risponda ad un interesse proprio* di colui che è titolare della ripresa video.

2.2 L'informativa

Benché sussista detto esonero, rimane necessario dare l'*informativa* ex art. 13 del Codice così da avvertire gli interessati che stanno per accedere ad un'area sorvegliata. Considerate le circostanze è evidente che questo dovere non possa essere adempiuto consegnando materialmente ad ogni persona un modulo cartaceo; pertanto il Garante ha predisposto un modello semplificato di informativa "minima" (art. 13, c. 3) che consiste in un avviso da affiggere nei pressi di dette aree, in posizione tale che sia sufficientemente visibile.

2.3 Scopo e modalità della videoregistrazione

Un ulteriore passo è la *precisazione dello scopo*, e quindi la *definizione delle modalità* mediante le quali acquisire le immagini.

Nella maggior parte dei casi si vuole evitare che siano commessi furti, danneggiamenti o atti di vandalismo; proprio in applicazione del principio di *necessità* e di *proporzionalità* sono legittime solo quelle riprese che permettono la semplice e sola identificazione dell'autore del gesto, mentre vanno escluse le riprese eccessivamente particolareggiate.

Anche il numero delle videocamere e il loro posizionamento deve rispondere alla misura "minima" della necessità e dunque non possono essere posizionate in tutti gli ambienti quasi a voler garantire una sorveglianza a 360 gradi. Merita di essere annotata la precisazione del Garante in relazione alla videosorveglianza senza registrazione, laddove esemplifica un caso di sproporzione "*quando sono già adottati altri efficaci dispositivi di controllo o di vigilanza oppure quando vi è la presenza di personale addetto alla protezione*" (§ 6.2.3).

Riguardo le modalità delle riprese il Garante chiede che il titolare del trattamento valuti preventivamente "*se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti; se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate; la dislocazione, l'angolo di visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature; quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca dati; indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi; la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea)*" (§ 2.3). L'esito di questa valutazione previa deve essere documentato adeguatamente sia ai fini di un'eventuale

visita ispettiva, sia per rispondere all'esercizio dei diritti dell'interessato (cf § 3.5).

2.4 I luoghi di culto

Il Garante nel Provvedimento generale dedica anche un paragrafo ai *luoghi di culto* e di sepoltura (§ 4.4) raccomandando che una cautela ancora maggiore deve essere prestata dal momento che si deve tutelare il dato sensibile della appartenenza religiosa. Pertanto all'interno di questi ambienti le riprese devono essere davvero limitate e sono comunque lecite solo quando vi sia un rischio concreto e non altrimenti evitabile di atti vandalici.

2.5 La registrazione delle immagini

Tra le decisioni previe che devono essere assunte (§ 2.3) vi è, come visto sopra, la scelta di *registrazione o meno delle immagini* assunte, poiché per regola generale il trattamento dei dati deve rispondere al criterio di necessità fissato dall'articolo 3 del Codice "*I sistemi informativi sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi ...*". Non è dunque una facoltà del titolare del trattamento registrare le immagini se la finalità per cui sono installate le videocamere non lo richiedono.

Se non vi è il personale cui compete di monitorare in tempo reale quanto viene ripreso è evidente che si debba procedere alla registrazione, anche per poter documentare la commissione di atti illeciti. In questa ipotesi il Garante intende innanzitutto evitare che si creino degli archivi inutili e dunque illegittimi e quindi limitare a particolari soggetti la visione del materiale registrato.

Quanto al profilo relativo alla conservazione delle immagini il Provvedimento, richiamando l'articolo 11 del Codice, prescrive che "*la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita*" (§ 3.4), e comunque, non deve essere eccedente le 24 ore successive anche mediante sistemi automatici di cancellazione o sovraregistrazione. Questo limite può essere superato solo in caso di festività o chiusura settimanale degli ambienti e quando, avendo rilevato la commissione di un atto illecito, il materiale video deve essere utilizzato dall'autorità giudiziaria: "*Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombenente, oppure alla necessità di custodire consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso*" (§ 3.4).

2.6 La visione delle registrazioni

Infine per quanto riguarda i soggetti abilitati a visionare il materiale registrato, il Garante ha prescritto che siano in numero ristretto e designati per iscritto; la scelta alternativa di nominare un responsabile esterno è lecita solo se *“l’organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento”* (§ 3.3). Al fine di garantire che solo gli autorizzati visionino il materiale è richiesta la predisposizione di misure di sicurezza che utilizzano una doppia chiave fisica o logica al fine di permettere la visione integrale sono in caso di necessità.

Per quanto riguarda infine la tutela degli interessati che sono identificabili (restano esclusi tutti coloro che attraversano il campo visivo delle videocamere senza che dalle immagini sia però possibile riconoscere la persona) il Garante ribadisce il libero esercizio dei diritti riconosciuti dall’articolo 7 del Codice, sia per poter conoscere le modalità, le finalità e la logica del trattamento, sia per ottenerne l’interruzione se non avviene nei limiti della liceità (cf § 3.6).

DOCUMENTAZIONE
